



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI LIQUIDATORI

NUM. 25 DEL 16/05/2023

OGGETTO: PRESA D'ATTO CONVENZIONI ASL TO4 RELATIVE A GESTIONE ATTIVITA' E SPAZI DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA

Visti:

- il D.Lgs. n. 502/1992 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23/10/1992, n. 4212” e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 20-10663 del 02/02/2009 contenente “Autorizzazione alle Aziende sanitarie locali TO4 e TO2 alla realizzazione del progetto di sperimentazione gestionale presentato per la gestione sia a fini sanitari che socio-sanitari della struttura sita in Settimo Torinese, Via Santa Cristina 3”;
- la L. n. 190 del 6/11/2012 che prevede “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e il D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
- il D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- la D.D. Regione Piemonte n. 116/A1414C/2021 del 29/01/2021, “S.A.A.P.A. S.p.A. - Ospedale Civico Città di Settimo” sito in via Santa Cristina n. 3, a Settimo Torinese (TO): autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria e relativo accreditamento;

Premesso che, **in merito all’evoluzione istituzionale di S.A.A.P.A. S.p.A.**, si evidenziano i seguenti passaggi:

- in data 02/08/2021, la Delibera di Giunta Regionale n. 1-3666 disponeva, ai sensi del comma 6 dell’art. 23 L.R. 12/2008 e s.m.i. e alla luce delle valutazioni effettuate in seguito dell’istruttoria condotta dal gruppo di lavoro istituito con D.D. n. 410 del 18/06/2012 e s.m.i., la chiusura del programma di sperimentazione gestionale relativo alla società S.A.A.P.A. per la gestione dell’Ospedale di Settimo Torinese e demandava a successivo provvedimento regionale, previa proposta delle ASL Città di Torino e ASL



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

TO4 – socie della società S.A.A.P.A. S.p.A. - la definizione delle nuove modalità organizzative e gestionali per l'erogazione, in coerenza con le linee e gli indirizzi della programmazione sanitaria, dei servizi sanitari attualmente prestati presso la struttura sita in Settimo Torinese – via Santa Cristina 3, **ferma restando l'esigenza di garantire, senza soluzione di continuità, le attività sanitarie** secondo l'assetto da ultimo autorizzato con D.D. 116/A1414C/2021 del 29/01/2021 per il periodo necessario alla conclusione dei procedimenti per l'avvio del nuovo modello organizzativo;

- in data 07/09/2021, l'Assemblea straordinaria dei Soci di S.A.A.P.A. deliberava, a maggioranza, di prendere atto delle decisioni della Giunta della Regione Piemonte e di iscrivere, presso il Registro delle Imprese competente, S.A.A.P.A. S.p.A. in liquidazione, nominando tre liquidatori, così come di seguito identificati: 1) Asvisio Luca, nato a Torino (TO) il giorno 16 marzo 1965, domiciliato in Torino (TO), via Galliano n. 15, Codice Fiscale SVS LCU 65C16 L219E; 2) Rossi Alessandro, nato a Torino (TO) il giorno 27 dicembre 1982, domiciliato in Torino (TO), via Massena n. 44, Codice Fiscale RSS LSN 82T27 L219K; 3) Sodero Guido, nato a Torino (TO) il giorno 8 giugno 1975, domiciliato presso Ernest Young in Torino (TO), via Meucci n. 5, Codice Fiscale SDR GDU 75H08 L219W, conferendo all'organo di liquidazione tutti i più ampi poteri per compiere gli atti utili per la liquidazione della società; in data 18/02/2022, il Dott. Guido Sodero rassegnava le proprie dimissioni dalla carica di membro del Collegio dei Liquidatori e l'Assemblea dei Soci di S.A.A.P.A. in liquidazione, in data 07/03/2022, provvedeva a nominare un nuovo Collegio dei Liquidatori, confermando a tale carica i dottori Asvisio Luca e Rossi Alessandro (sopra identificati) e nominando l'avvocato Mondello Fabrizio, nato a Torino (TO) il giorno 18 settembre 1983, domiciliato in Torino (TO), via Gioberti n. 79, Codice Fiscale MND FRZ 83P18 L219D, e attribuendo loro la rappresentanza della società;

- in data 03/08/2022, ratificando le azioni nel contempo intraprese da S.A.A.P.A. in liquidazione e confermando la sua volontà, con delibera di Giunta n. 34 – 5488, la Regione Piemonte prendeva atto della proposta congiunta trasmessa con nota del 03/03/2022, in attuazione ed entro i termini di cui alla D.G.R. n. 1-3666/2021, dall'ASL Città di Torino e dall'ASLTO4 - per la cessione a terzi di beni ed attività della società S.A.A.P.A. S.p.A. in liquidazione; nella stessa delibera, la Regione Piemonte dava mandato all'ASL TO4 di provvedere all'avvio del procedimento amministrativo finalizzato al trasferimento del terreno dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile e al Consiglio dei liquidatori di S.A.A.P.A., a mezzo delle ASL socie, ad espletare, in conformità alla normativa vigente e nel prosieguo della procedura già attivata, specifica procedura ad evidenza pubblica per la ricerca delle migliori condizioni per la cessione di beni ed attività della società;



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

- in data 08/03/2023, il Collegio dei Liquidatori, con delibera n. 9, indiceva asta pubblica per la cessione dell'azienda di S.A.A.P.A. S.p.a. in liquidazione comprensiva di diritto reale di superficie, nonché per l'alienazione di beni immobili di proprietà di ASL TO4;

Dato atto che, pur rappresentandosi lo stato di liquidazione ed essendo in corso la procedura di cessione, risulta necessario garantire la regolare attività amministrativa, in particolare quella riferita alla regolazione dei rapporti intercorrenti con gli enti erogatori e con cui si intrattengono relazioni di collaborazione;

Rilevato, pertanto, che si ritiene corretto procedere alla presa d'atto della Convenzione per l'utilizzo, da parte di ASL TO4, di spazi e servizi nei locali attrezzati, regolarmente firmata in data 03/05/23, che prevede la messa a disposizione, da parte di S.A.A.P.A. in liquidazione, dei locali ad uso Guardia Medica di mq. 80 circa, dei locali ad uso Prevenzione Serena di mq. 167 circa e di un locale polifunzionale di mq. 63 circa, nonché della fornitura delle utenze, delle apparecchiature informatiche, della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché dei servizi di pulizia e guardiania in cambio del corrispettivo mensile di euro 5.083,74;

Preso atto che, sempre con ASL TO4, ad avvio del 2023, era stato firmato l'accordo relativo agli anni 2022-23, redatto dall'Azienda sanitaria sopra citata e che prevede che l'erogatore (in relazione alle risorse finanziarie programmate per le prestazioni da rendere per conto e a carico del SSR, nei limiti dei posti letto/branche specialistiche ambulatoriali accreditati indicati nell'allegato A), venga assegnato un budget di euro 8.332.950,00 euro per il ricovero in post-acute (Riabilitazione e Lungodegenza) ed un budget di euro 3.233.900,00 per il ricovero in CAVS e così **complessivamente un budget di euro 11.566.850,00 per un totale di 200 posti letto contrattualizzati;**

DELIBERA

di prendere atto degli atti regolatori, che qui si allegano, riferiti all'Azienda ASL TO4, Ente Socio e territorialmente competente.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

Dott. Luca Asvisio _____

Avv. Fabrizio Mondello _____

Dott. Alessandro Rossi _____

Firmato in originale

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI SPAZI E SERVIZI NEI LOCALI ATTREZZATI ADIBITI A "CASA DELLA SALUTE" A FAVORE DELL'ASL TO4.

Importo: 30.502,44 euro

Periodo: dal **1 gennaio 2023 al 30 giugno 2023**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede della società S.A.A.P.A. S.p.A. in via S. Cristina, 3 Settimo Torinese;

TRA

L'ASL TO4 con sede legale in Chivasso (TO) Via Po 11, P.I. e C.F 09736160012, legalmente rappresentata dal Direttore del Distretto di Settimo T.se, Dr. Carlo BONO, domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell'Azienda, come previsto dalla Deliberazione ASL TO4 n. 728 del 13/07/2021;

E

La Società Assistenza Acuzie e PostAcuzie (S.A.A.P.A.) S.p.A., con sede in Settimo Torinese Via Santa Cristina 3, P.I. e C.F 08507160011, indirizzo PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it, rappresentata dal Collegio dei Liquidatori nella persona del Dott. Luca ASVISIO, Avv. Fabrizio MONDELLO e Dott. Alessandro ROSSI, domiciliati per questo atto presso la sede in Via S. Cristina n. 3 - Settimo Torinese, nel seguito definita per semplicità "Ospedale";

PREMESSO

I) che S.A.A.P.A. S.p.A. in qualità di proprietaria dell'Ospedale Civico "Città di Settimo Torinese" sito in via Santa Cristina n. 3, intende mettere a disposizione dell'ASL TO4, che intende accettare, i Servizi e gli spazi attrezzati per la loro erogazione siti al piano terreno denominato "ala B";

II) che l'ASL TO4, usufruendo dei Servizi erogati in tali spazi attrezzati, intende insediare i propri Servizi denominati "Casa della Salute";

III) che i Servizi messi a disposizione dall'Ospedale, in virtù della presente Convenzione, sono principalmente i seguenti:

- utenze attive: luce, riscaldamento e condizionamento, acqua, smaltimento rifiuti, assicurazioni, reti internet, arredi, telefonia;
- apparecchiature informatiche quali pc e stampanti;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- servizio di pulizia dei locali ad uso ambulatoriale e delle parti comuni;
- servizio di guardiania diurna e notturna;
- spese di funzionamento comprensive della presenza di 4 ore giornaliere (da lunedì a venerdì) di una unità di personale amministrativo – ausiliario, a supporto della reception e delle attività di accoglienza.

IV) che i Servizi esclusi sono i seguenti:

- materiali di consumo quali: toner e cartucce varie per stampanti, cancelleria da ufficio, manutenzione software.
- spese straordinarie di investimento per apparecchiature tecnico sanitarie.
- acquisto, gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali.

V) che i Servizi indicati nella precedente premessa III) potranno essere implementati su richiesta dell'ASL con nuovi servizi o integrazioni dei servizi già erogati o con appositi investimenti sulla struttura;

VI) che in tal caso l'erogazione dei nuovi Servizi da parte dell'Ospedale sarà oggetto di apposito aggiornamento della presente Convenzione;

VII) che il Servizio dell'ASL denominato "Casa della Salute" verrà erogato nei locali e negli spazi indicati nell'articolato che segue;

VIII) che l'ASL si è dichiarato disponibile ad usufruire dei Servizi messi a disposizione dall'Ospedale alle condizioni di seguito pattuite e specificate;

fra le parti come sopra individuate,

SI STIPULA E CONVIENE

quanto segue:

1) Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente Convenzione ed hanno valore pattizio.

2) Tramite la presente Convenzione l'Ospedale (SAAPA) mette a disposizione dell'ASL TO4 che accetta, i seguenti spazi:

- locali ad uso Guardia Medica mq. 80 circa, comprendente una sala d'attesa, lo studio medico, un locale per il riposo oltre ai servizi igienici per il pubblico e per il personale;
- locali ad uso Prevenzione Serena mq. 167 circa articolato in tre ambulatori, due locali screening con servizi igienici interni e servizio igienico ad uso del personale;
- locale polifunzionale mq. 63 circa.

i quali risultano contornati in ROSSO nella planimetria, sottoscritta dalle Parti, depositata agli atti della S.C. Tecnico Patrimoniale dell'ASL TO4.

3) Nell'ambito di tali spazi l'Ospedale garantirà l'erogazione in favore dell'ASL TO4 dei seguenti Servizi:

- utenze attive: luce, riscaldamento e condizionamento, acqua, smaltimento rifiuti, assicurazioni, reti internet, arredi, telefonia;
- apparecchiature informatiche quali pc e stampanti;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- servizio di pulizia dei locali ad uso ambulatoriale e delle parti comuni;
- servizio di guardiania diurna e notturna;
- spese di funzionamento comprensive della presenza di 4 ore giornaliere (da lunedì a venerdì) di una unità di personale amministrativo – ausiliario, a supporto della reception e delle attività di accoglienza.

4) Sono invece esclusi dalla Convenzione i seguenti Servizi:

- materiali di consumo quali: toner e cartucce varie per stampanti, cancelleria da ufficio, manutenzione software.
- spese straordinarie di investimento per apparecchiature tecnico sanitarie;
- acquisto, gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali,

che restano di esclusiva competenza dell'ASL TO4.

5) La Convenzione avrà durata di mesi 6 con decorrenza dal 1 gennaio 2023 e scadenza il 30 giugno 2023, stante l'esigenza di garantire l'utilizzo dei seguenti spazi, per i quali non è stata al momento individuata una valida ubicazione alternativa, nonché la necessità di non interrompere i servizi erogati, fatte salve nuove subentranti indicazioni in merito alla gestione complessiva del contratto:

- locali ad uso - Guardia Medica mq. 80 circa, comprendente una sala d'attesa, lo studio medico, un locale per il riposo oltre ai servizi igienici per il pubblico e per il personale;
- locali ad uso Prevenzione Serena mq. 167 circa articolato in tre ambulatori, due locali screening con servizi igienici interni e servizio igienico ad uso del personale;
- locale polifunzionale mq. 63 circa.

Tali locali risultano contornati in ROSSO nella planimetria, sottoscritta dalle parti, depositata agli atti della S.C. Tecnico Patrimoniale dell'ASL TO4;

6) In ogni caso l'ASL, qualora ricorressero gravi e giustificati motivi, potrà recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione dandone avviso all'Ospedale mediante lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) almeno sei mesi prima della data indicata per il recesso.

7) Il corrispettivo mensile che l'ASL si obbliga a corrispondere all'Ospedale viene convenuto in Euro 4.167,00. (quattromilacentosessantasette/00) oltre iva nella misura di legge, per complessivi €. 5.083,74.

Tale corrispettivo sarà pagato in via anticipata dall'ASL all'Ospedale, dietro presentazione di apposita fattura, nei primi 5 giorni di ogni mese.

L'ASL non potrà ritardare il pagamento oltre i termini più sopra stabiliti, né potrà far valere alcuna azione o eccezione nei confronti dell'Ospedale, da qualsiasi titolo motivata, se non dopo aver eseguito l'integrale pagamento di tutte le mensilità scadute.

8) Resta inteso che il corrispettivo come più sopra convenuto è riferito agli Spazi ed ai Servizi di cui ai precedenti articoli 2) e 3) e che l'ASL potrà richiedere all'Ospedale l'erogazione di nuovi servizi o l'integrazione e implementazione dei servizi esistenti a fronte di apposito aggiornamento della presente Convenzione e conseguente adeguamento del corrispettivo mensile.

9) Le parti dichiarano la propria volontà di restare completamente autonome l'una rispetto all'altra nell'adempimento dei rispettivi obblighi di istituto e di non avere alcun potere di rappresentarsi reciprocamente, né di impegnarsi reciprocamente nei confronti di terzi in alcun modo o forma. Pertanto, ciascuna Parte non potrà in alcun modo o forma compiere atti in nome e/o per conto dell'altra Parte, né potrà ricevere o ritirare somme di spettanza della medesima o rilasciare quietanze, né potrà effettuare pagamenti in nome o per conto dell'altra.

10) L'Ospedale attesta la rispondenza, alle norme vigenti per gli usi per i quali si concedono i locali, relativamente ai requisiti strutturali, impiantistici e di prevenzione incendi, nonché delle apparecchiature date in uso.

11) Fermo restando quanto previsto all'articolo 10 e fatta salva l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte di SAAPA l'ASL TO4 assume in proprio ogni responsabilità in ordine a possibili infortuni e/o danni arrecati dalle o alle persone quali pazienti, utenti, medici, infermieri, tirocinanti, professionisti, collaboratori o dipendenti e, in generale, qualsiasi terzo presenti a qualsiasi titolo negli spazi concessi in uso sia durante l'orario di erogazione del Servizio "Casa della salute" sia durante le ore di chiusura.

L'ASL TO4 assume altresì in proprio ogni responsabilità in ordine a possibili danni arrecati dalle o alle cose ed attrezzature di proprietà dell'Ospedale o di terzi sia durante l'orario di erogazione del Servizio "Casa della salute" sia durante le ore di chiusura.

12) L'inadempienza da parte dell'ASL di uno qualunque dei patti contenuti nella presente Convenzione ed in particolare:

- il mancato o ritardato pagamento anche parziale del corrispettivo comprendente tutti i servizi sopra descritti, entro i termini e le modalità convenute o

- la mancata assunzione delle responsabilità derivanti dall' articolo 11) che precede, produrranno ai sensi dell'art. 1456 c.c. la risoluzione della Convenzione per fatto e colpa dell'ASL senza necessità di diffida o specifica costituzione di mora, fermo restando l'obbligo di corrispondere il dovuto e il risarcimento del danno a favore di S.A.A.P.A. S.p.A.

Per determinare la risoluzione si applicherà il disposto dell'art. 1456 c.c.

13) Per tutti gli effetti, anche esecutivi, della presente Convenzione, l'ASL TO4 elegge domicilio presso la propria sede in Chivasso, via Po 11.

14) Le parti convengono che per le eventuali controversie che potranno insorgere in relazione all'esecuzione ed all'interpretazione della presente Convenzione, ove non siano composte bonariamente dalle Parti, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Ivrea.

15) Le parti si obbligano a mantenere e riservati ed a non divulgare a terzi notizie, dati o fatti inerenti all'espletamento delle rispettive attività e servizi comunque apprese in conseguenza dello svolgimento delle attività previste nella presente Convenzione, sia durante il periodo di efficacia della stessa sia successivamente alla scadenza della stessa.

Le Parti si obbligano a non utilizzare notizie, dati o fatti inerenti alle rispettive attività professionali per scopi in tutto o in parte diversi da quelli di cui alla presente Convenzione.

Le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad osservare ed a far osservare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, anche per quanto riguarda l'adozione delle opportune misure di riservatezza e sicurezza;

L'Ospedale Città di Settimo e l'Asl, si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali, in relazione ad adempimenti connessi alle normative vigenti.

16) Le clausole di cui alla presente Convenzione sono valide ed efficaci tra le parti, se non derogate o modificate da leggi speciali in materia.

17) Le comunicazioni previste, consentite o comunque relative alla presente Convenzione si intenderanno regolarmente effettuate se inviate tramite lettera raccomandata a/r o via pec agli indirizzi di cui in epigrafe ovvero presso il diverso indirizzo, numero di telefax o indirizzo e-mail o pec che ciascuna delle parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di sottoscrizione della Convenzione in conformità a quanto stabilito dal presente articolo.

18) Qualsiasi modifica alla convenzione deve risultare, per essere valida ed efficace, da atto scritto e sottoscritto da entrambe le parti.

19) La presente convenzione non potrà essere ceduta neppure parzialmente o indirettamente. In nessun modo o forma l'ASL TO4 potrà cedere a terzi, anche temporaneamente o saltuariamente, l'uso degli spazi o la fruizione dei servizi di cui ai precedenti articoli 2) e 3) anche se ciò avvenga mediante locazione, affitto, subconcessione, trasformazione, acquisizione, accorpamento o acquisizione dell'ASL TO4 con altri soggetti anche esercenti la medesima attività professionale.

20) Le spese di bollo sono in parti uguali. La convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

21) Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si fa esplicito riferimento alle norme del Codice Civile e specificatamente a quelle relative ai contratti in generale, restando esclusa la riconducibilità della Convenzione a un tipo contrattuale specifico.

Le parti dichiarano di aver attentamente preso visione della presente Convenzione, che accettano integralmente.

L'ASL TO4
Il Direttore Distretto di Settimo T.se

S.A.A.PA. S.p.A.
Ospedale Civico "Città di Settimo Torinese"
Il Collegio dei Liquidatori

Agli effetti dell'art. 1341 C.C., dichiarano di aver letto e di approvare tutti gli articoli della presente scrittura, singolarmente oltreché nel testo complessivo, compresi gli articoli: 4), 6), 7), 10), 11), 12) 14), 19 e 20).

Settimo Torinese, lì

L'ASL TO4
Il Direttore Distretto di Settimo T.se

S.A.A.PA. S.p.A.
Ospedale Civico "Città di Settimo Torinese"
Il Collegio dei Liquidatori

APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE N. 235 DEL 31/03/2023

ACCORDO ANNI 2022 - 2023

EX ART. 8 *QUINQUIES* D. LGS. N. 502/1992 e smi

Tra

l'ASL TO4, con sede legale in Torino, Via Po 11 Chivasso (C.F. 09736160012) rappresentata dal Direttore Responsabile della S.C. Governo Clinico delegato alla sottoscrizione del presente contratto con Deliberazione del Direttore Generale n. 674 del 22.07.2022, successivamente nominata "Azienda sanitaria" o "ASL

e

la Società S.A.A.P.A. S.p.A. in liquidazione, con sede legale in Settimo Torinese Via Santa Cristina n. 3 (P. IVA 08507160011), titolare della struttura con sede operativa indicate nell'allegato 1, accreditata per l'erogazione delle prestazioni oggetto del accordo, successivamente nominata "Struttura" o "Erogatore", rappresentata dal Liquidatore Alessandro Rossi che firma per conto del Collegio Liquidatori S.A.A.P.A. S.p.A. in liquidazione, con titolo di legale rappresentanza.

Premesso che:

1. gli articoli 8-bis, *quater* e *quinquies* del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. disciplinano la partecipazione al SSN degli Erogatori Privati;
2. con DGR n. 26-5656 del 19/09/2022 sono state definite, per gli anni 2022 e 2023, le regole di finanziamento per l'acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati accreditati, il budget ed è stato approvato lo schema di contratto a valere per le strutture private e per i presidi/IRCCS ex artt. 42 e 43 L. 833/78
3. con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL TO4 n. 892 del 13 / 10 / 2022 è stata disposta la sottoscrizione del presente contratto in attuazione della citata DGR;

si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1 - Oggetto del contratto/accordo.

1. Le premesse costituiscono parte integrante del contratto/accordo.
2. L'Erogatore si impegna a somministrare prestazioni sanitarie, per conto e a carico del SSR, conformi a volumi riassunti all'articolo 3, comma 1 e di cui ai seguenti setting:

RESIDENTI IN REGIONE

- I. ricovero in regime di acuzie
- II. ricovero in regime di post-acuzie
- III. ricovero in regime di post-acuzie neuropsichiatrica
- IV. specialistica ambulatoriale
- V. cure domiciliari riabilitative (su specifici progetti concordati con l'Asl)
- VI. continuità assistenziale a valenza sanitaria – CAVS

RESIDENTI FUORI REGIONE

- I. di ricovero in regime di acuzie
- II. di ricovero in regime di post-acuzie

III. di ricovero in regime di post-acuzie neuropsichiatrica

IV. di specialistica ambulatoriale

3. Le prestazioni devono realizzarsi all'interno di ogni annualità, con distribuzione coerente all'ordinato fisiologico andamento della domanda e nel rispetto del budget assegnato.

Art. 2 – Obblighi dell'erogatore e requisiti dei servizi

1. In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, l'Erogatore garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e dei provvedimenti amministrativi, di ogni rango e tipo, nessuno escluso. L'Erogatore è tenuto, tra l'altro, a mantenere e ad adeguare i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali di accreditamento, in ragione delle discipline contrattate e del tasso effettivo di occupazione, e ad erogare le prestazioni secondo standard e protocolli di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale.

2. Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo rappresentano un elemento essenziale della prestazione.

3. Per una razionale e più efficiente gestione degli accessi ai servizi, nei termini e secondo le modalità stabilite dall'ASL e/o dalla Regione, la struttura erogatrice assicura:

- la condivisione con le ASL di tutte le agende di prenotazione relative alle prime visite e altre prestazioni di primo accesso, al fine di consentire la prenotabilità della propria offerta sul Centro Unico di Prenotazione regionale nei termini e nelle modalità di cui alla DGR n. 4-4878 del 14 aprile 2022; le eventuali prime visite e prestazioni di primo accesso erogate dal 1° settembre 2022 in assenza di un appuntamento programmato sul sistema CUP regionale non saranno valorizzate ai fini della remunerazione economico-finanziaria, fatta salva l'impossibilità ad avviare il sistema non addebitabile all'erogatore ,

- l'adesione al progetto Fascicolo Sanitario Elettronico, attraverso la condivisione dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici riguardanti l'assistito, e la corretta gestione del consenso informato.

4. Ai sensi dell'articolo 41, comma 6 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., la struttura è tenuta ad indicare, in un'apposita sezione nel proprio sito denominata «Liste di attesa», i tempi medi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

5. Fermo restando il limite giornaliero di capacità produttiva complessiva, l'utilizzo flessibile dei posti letto della struttura è consentito entro i limiti quantitativi dei letti accreditati delle aree funzionali omogenee. I posti letto contrattati sono intesi come medi annui e il limite di occupazione giornaliero pari a quello degli accreditati.

6. La capacità produttiva non contrattata o non utilizzata dal SSN è fruibile per l'attività in regime privatistico.

7. La Struttura erogherà le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazione d'incompatibilità ex articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991. Al personale saranno applicati i contratti di lavoro nazionali in conformità alla normativa vigente.

8. Ai sensi dell'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, la Struttura non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi ad ex dipendenti di ASL e Regione che nei tre anni antecedenti abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali.

9. In ottemperanza al regolamento approvato con decreto 2 aprile 2015, n. 70, l'Erogatore trasmette annualmente alla Regione il proprio bilancio (o conto economico nel caso di Enti, anche

religiosi, o di strutture facenti parte di gruppi societari) redatto secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici. In alternativa, si ritiene sufficiente l'indicazione della pubblicazione sul proprio o su altro sito che possa assolvere alla medesima forma di pubblicità.

10. Qualora l'ente intenda cessare l'attività sanitaria deve comunicare la suddetta volontà con un preavviso di almeno 90 giorni, salvo diversa comunicazione dell'ASL e fermo restando l'obbligo di garantire la continuità delle prestazioni fino al provvedimento regionale di decadenza dall'accreditamento.

11. L'Erogatore può sospendere l'erogazione delle prestazioni soltanto per giusta causa con comunicazione tempestiva all'ASL, la quale informerà la Regione; allo stesso modo dovrà essere comunicata la ripresa dell'attività. Non costituiscono giusta causa gli eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti all'Erogatore, ferme restando per tale ultima evenienza le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora l'Erogatore sospenda l'erogazione senza giusta causa resta facoltà dell'ASL di risolvere il contratto mediante dichiarazione unilaterale comunicata con lettera AR o a mezzo PEC, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

12. La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell'ASL e della Regione; in caso di mutamento di carattere soggettivo (fusione, incorporazione, scissione, cessione ramo d'azienda, subentro di altro titolare, etc.) l'efficacia della cessione del contratto, insieme all'accreditamento e all'autorizzazione, è sospensivamente condizionata all'adozione degli atti di competenza regionale circa la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi.

Art. 3 – Budget

1. Per il 2022 ed il 2023, in relazione alle risorse finanziarie programmate per le prestazioni da rendere dall'Erogatore per conto e a carico del SSR, nei limiti dei posti letto/branche specialistiche ambulatoriali accreditati indicati nell'allegato A), sono assegnati all'Erogatore i seguenti budget complessivi, suddivisi indicativamente per tipologia di setting assistenziali:

- per i residenti in regione (compresi, ai sensi della circolare del Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000, gli STR (stranieri paesi Ue/SEE/in Convenzione), ENI (europei non iscrivibili) ed STP (stranieri temporaneamente presenti a carico del SSN)

RICOVERO IN ACUZIE	BUDGET € _____
RICOVERO IN POST ACUZIE	BUDGET € 8.332.950 ,00
SPECIALISTICA AMBULATORIALE	BUDGET € _____
RICOVERO IN POST ACUZIE NEUROPSICHIATRICA	BUDGET € _____
DOMICILIARE	BUDGET € _____
CAVS	BUDGET € 3.233.900,00

-per i residenti fuori regione :

RICOVERO IN ACUZIE	BUDGET € _____
RICOVERO IN POST-ACUZIE	BUDGET € _____
RICOVERO IN POST ACUZIE NEUROPSICHIATRICA	BUDGET € _____
SPECIALISTICA AMBULATORIALE	BUDGET € _____

E' ammessa la compensazione nell'ambito di una medesima struttura all'interno dei vari setting di produzione e tra le attività per i residenti in Regione e fuori regione in presenza di economie dell'una o dell'altra, fino a concorrenza del budget complessivo assegnato alla stessa.

Eccedenze di produzione a favore di residenti fuori regione saranno riconosciute al termine della procedura di compensazione della mobilità interregionale, nella misura in cui siano valorizzate all'interno della stessa e, comunque, entro e non oltre il tetto massimo complessivo di spesa regionale per prestazioni di ricovero ed ambulatoriali, fissato in euro 713.000.000 al fine del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 15, c. 14 del D.L. n. 95/2012. Eventuali ulteriori eccedenze di produzione a favore di residenti fuori regione saranno oggetto di regressione tariffaria fino al raggiungimento del predetto importo mediante riduzione in misura proporzionale alle eccedenze di produzione della singola struttura, partendo dalle prestazioni di bassa e media complessità in ricovero ordinario, seguite da quelle potenzialmente inappropriate erogate in regime ambulatoriale (escludendo quelle di medicina nucleare, dialisi ed oncologiche). E' ammessa, infine, la compensazione della produzione all'interno della stessa struttura o delle strutture facenti parte del medesimo gruppo societario;

Trasferimenti definitivi di attività e correlato budget tra strutture appartenenti al medesimo gruppo societario potranno essere richiesti ed autorizzati dalla Regione previo parere favorevole delle aziende sanitarie territorialmente interessate.

2. L'Asl si riserva di richiedere, all'interno del budget, l'esecuzione di prestazioni specifiche di cui rilevi il fabbisogno nella sua funzione di tutela.

3. Il budget ambulatoriale è al lordo del ticket.

4. Per l'esercizio delle funzioni riconducibili a progetti di ricerca applicata, funzioni di emergenza urgenza o di ossigenoterapia iperbarica in regime di emergenza è previsto l'importo annuale di €

.....
.....

5. L'erogatore dichiara di conoscere ed accetta:

- l'applicazione del sistema dei controlli di cui alla D.G.R. n. 13-6981 del 30 dicembre 2013 e s.m.i.
- l'applicazione del sistema dei controlli di qualità ed appropriatezza dei ricoveri previsti dall'art. 79 comma 1 septies D.L. 112/2008, convertito con la Legge n. 133/2008, e dal DM 10/12/2009, così come declinati nei provvedimenti attuativi regionali di riferimento.

Art. 4 – Regole di remunerazione

1. La valorizzazione delle prestazioni avviene con la tariffa in vigore al momento dell'erogazione, intendendosi per le prestazioni di ricovero la data di dimissione e per quelle ricorrenti la data di completamento del ciclo terapeutico.

2. Fino al 31 marzo 2022, alla remunerazione delle prestazioni ospedaliere si applicano i disposti del DM Salute 12.08.2021. In deroga ai principi di cui al punto precedente, ai ricoveri di pazienti inseriti entro il 31 marzo 2022, ancorchè la data di dimissione sia successiva al termine dello stato di emergenza, si applicheranno le regole di cui al DM medesimo, qualora ne sussistano i presupposti.

3. Le prestazioni inviate al CSI oltre il termine ordinariamente fissato per la chiusura della gestione in competenza saranno considerate unicamente ai fini dell'obbligo informativo, non a fini remunerativi.

4. La variazione a qualunque titolo (ivi compresa la modifica della fascia di accreditamento) dei valori delle tariffe di riferimento non determinano un correlato adeguamento dei budget assegnati. In tali fattispecie saranno le prestazioni oggetto del contratto ad essere rideterminate in misura compatibile con i richiamati valori di budget/tetti di spesa, salvo che intervengano specifiche indicazioni nazionali o accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato e nel limite di spesa di cui all'art. 45, c. 1-ter, D.L. 124/2019 conv. con L. 157/2019.

5. L'Erogatore avrà diritto al riconoscimento della produzione annualmente erogata entro il limite massimo delle risorse allo stesso assegnate. Nulla spetterà all'Erogatore, per compenso, indennizzo o risarcimento, rese dalla Struttura in carenza di autorizzazione/dei requisiti di accreditamento nonché nei casi di sospensione degli effetti del contratto di cui all'articolo 7.

6. Per la somministrazione dei farmaci (File F) da parte degli aventi diritto è previsto il rimborso sulla base dei costi sostenuti o, se inferiori, ai prezzi di riferimento delle gare regionali ridotti dalle eventuali quote dovute dalle aziende farmaceutiche in applicazione della cd. "rimborsabilità condizionata" di taluni farmaci. Nei farmaci rilevati in File F rientrano, in considerazione delle semplificate modalità di somministrazione delle nuove terapie oncologiche orali, anche quelli dispensati a seguito di visita ambulatoriale *e/o day hospital*, così come previsto dalla DGR 19 febbraio 2021 n. 14-2889.

Art. 5 – Modalità di pagamento e cessione del credito

I soggetti erogatori emettono fatture mensili di acconto, a seguito dell'ordine trasmesso dall'Azienda tramite il sistema NSO pari al 90% di 1/12 del budget (acconto che viene riallineato alla produzione effettiva in caso di riduzione stabile dell'attività).

E' consentita l'emissione di una fattura a saldo delle prestazioni erogate nel primo semestre fino al 50% del budget con la dicitura "salvo conguaglio" (o la richiesta di nota di credito da parte dell'azienda, qualora la produzione della struttura nel semestre sia stata inferiore al 90% del budget, ad eccezione del caso in cui la minor produzione sia dovuta alla messa a disposizione, nel primo trimestre dell'anno, di posti letto Covid su richiesta delle strutture pubbliche, caso in cui il conguaglio è rinviato alla chiusura dell'anno). Il documento contabile a conguaglio dell'annualità, emesso previo ricevimento dell'ordine elettronico dell'ASL, viene liquidato a seguito dei controlli effettuati circa l'osservanza del contratto/accordo.

1. Per il finanziamento per l'esercizio di specifiche funzioni sono corrisposti, sulla base di apposita fattura emessa dall'Erogatore, acconti mensili, determinati nella misura di 1/12 del valore assegnato come limite annuo massimo attribuito. Entro il primo quadrimestre dell'anno successivo, l'ASL effettua una verifica a consuntivo dei costi sostenuti in coerenza al servizio garantito, ai risultati raggiunti ed alle attività effettivamente svolte ed eroga il conguaglio.

2. La produzione ambulatoriale viene liquidata dall'ASL previa detrazione degli importi incassati dalla Struttura a titolo di compartecipazione degli assistiti non esenti.

3. Per i farmaci (file F) sono corrisposti, sulla base di apposita fattura emessa dall'erogatore, acconti mensili pari al 95% del valore risultante dal suddetto tracciato. Entro il quadrimestre dell'anno successivo l'ASL verifica la congruità dei farmaci addebitati e della loro valorizzazione e procede, in relazione alle verifiche effettuate, alla liquidazione del saldo degli stessi.

4. L'ASL si impegna ad emettere l'ordine tramite il sistema NSO in modo da garantire la regolarità dei pagamenti.
5. I pagamenti devono aver luogo nel termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i.
6. I ritardi di pagamento dovuti ad errori o incompletezza dei dati nelle fatture, tempestivamente segnalati dall'ASL, non sono imputabili a quest'ultima, per cui il termine di pagamento decorre interamente dalla trasmissione della fattura con le dovute rettifiche/integrazioni.
7. Gli importi versati dall'ASL e non dovuti sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile.
8. Le eventuali eccedenze di produzione non remunerate nell'esercizio oggetto di controllo potranno all'occorrenza essere compensate con gli importi da recuperare per prestazioni inappropriate o rese in difformità a requisiti amministrativi o di appropriatezza clinica od organizzativa.
9. E' fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti, comunicandolo previamente e formalmente alla Struttura, nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell'accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal contratto. Le partite contestate devono essere comunque definite entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo alla verifica dei risultati.
10. Laddove la Struttura intenda cedere il proprio credito nei confronti dell'ASL ad un terzo, la cessione dev'essere notificata all'ASL ai sensi dell'art. 69, comma 1, del R.D. n. 2440/1923. La cessione diventa opponibile all'ASL solo se quest'ultima vi presta il proprio consenso, secondo quanto previsto dall'art. 9, all. E, della legge n. 2248/1865. La misura degli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002 non può essere superiore al tasso legale stabilito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze non aumentato dei punti percentuali. In caso di cessione del credito da parte della Struttura, quest'ultima si impegna ad accollarsi il debito avente ad oggetto il pagamento degli interessi moratori in esame qualora sorgano successivamente alla cessione. In ogni caso la struttura si impegna ad emettere nota di credito sulle fatture oggetto di cessione qualora l'ASL lo richieda per la parte di produzione non effettuata.

Art. 6 – Verifiche e controlli

1. L'ASL e l'Erogatore verificano periodicamente l'andamento della produzione e la sua coerenza rispetto alle prestazioni contrattate. L'ASL potrà in ogni tempo compiere ispezioni e controlli, nel rispetto della DGR 28 ottobre 2013, n. 24-6579 e delle ulteriori disposizioni in materia. L'Erogatore si obbliga a consentire lo svolgimento dell'attività di vigilanza dell'apposita Commissione ASL, a pena di risoluzione del contratto/accordo secondo la previsione di cui all'art. 7, comma 6, lett. e).
L'Erogatore si impegna altresì ad agevolare l'attività di vigilanza stessa, nonché quelle ulteriori esercitate nell'ambito delle funzioni regionali di verifica e controllo, mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria all'espletamento delle attività stesse.
2. Eventuali inadempienze al contratto/accordo sono formalmente contestate dall'ASL alla Struttura e tempestivamente comunicate alla Regione. Entro 10 giorni, il legale rappresentante della Struttura, o suo delegato, può presentare osservazioni e chiarimenti, ferma restando la tutela in sede giurisdizionale.

Art. 7 – Sospensione e risoluzione del contratto/accordo

1. In caso di grave inadempimento altrui, anche parziale, di obbligazioni nascenti dal contratto/accordo, e previa contestazione formale, la parte può sospendere l'efficacia del contratto/accordo o di parte di esso da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 12 mesi, inviando comunicazione formale in cui indica anche la durata della sospensione.
2. La revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale risoluzione del contratto/accordo. Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento della Struttura determinano l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto/accordo. Sono fatte salve ulteriori cause di sospensione e di risoluzione del contratto/accordo previste dalla legge.
3. Dalla data della comunicazione della sospensione dell'efficacia contrattuale anche solo parziale le prestazioni eventualmente rese non produrranno effetti obbligatori nei confronti dell'ASL e della Regione.
4. La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo (tracciati C ed ulteriori flussi previsti dalla normativa vigente), nei confronti dell'ASL e del SSR secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale. Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati per causa imputabile all'Erogatore è motivo di risoluzione del contratto.
5. In caso di grave inadempimento di uno degli obblighi derivanti dal presente contratto/accordo, la parte adempiente assegna all'altra un termine di giorni 10 per presentare le relative giustificazioni in forma scritta. In caso di mancato accoglimento delle stesse o di decorso inutile del termine il contratto si risolverà di diritto. In caso di riconosciuta fondatezza delle scusanti apportate, la parte adempiente assegnerà alla controparte un termine pari a 15 giorni, laddove non diversamente indicato, per adottare i necessari rimedi, decorso inutilmente il quale il contratto si risolve di diritto.
6. Il presente contratto/accordo si intenderà altresì risolto *ope iuris* qualora intervenga una o più delle ipotesi di seguito indicate:
 - a) l'emersione di precedenti condanne penali, o sopravvenienza di nuove condanne penali, di carattere definitivo per uno o più reati di cui all'art. 80 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 nei confronti dei soggetti indicati al comma 5 del medesimo articolo;
 - b) l'accertamento o la sopravvenienza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 5 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i, o in caso di ricevimento della comunicazione antimafia o di sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa accertato dall'informativa antimafia interdittiva ex art. 84 del medesimo decreto.
 - c) violazione accertata definitivamente delle norme in materia di protezione infortunistica, sicurezza sui luoghi di lavoro idonea ad incidere gravemente sull'esecuzione delle prestazioni sanitarie;
 - d) ripetuta inosservanza dei requisiti e delle modalità di erogazione delle prestazioni;
 - e) impedimento al controllo esercitato dalle AA.SS.LL. competenti per territorio o dalle Commissioni di Vigilanza situate nel territorio aziendale.La risoluzione di cui alle lettere a) e b) non si produce quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, comma 7, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Articolo 8 - Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del contratto/accordo, il soggetto erogatore accetta il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.
2. Le parti sono consapevoli che il presente contratto/accordo non può essere oggetto di condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.
3. Costituiscono integrazione del contenuto contrattuale i provvedimenti di determinazione del budget, dei tetti di spesa e del sistema tariffario, per cui la conclusione del contratto comporta accettazione di questi ultimi.

Articolo 9 - Durata, aggiornamento e rinvio normativo

1. Il contratto/accordo decorre dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023; per il primo trimestre 2022 si richiamano le regole di cui all'art. 4 comma 2 del presente contratto.
2. Il contratto/accordo si adegua alle sopravvenute disposizioni imperative di carattere nazionale o regionale, senza che derivino maggiori oneri per l'ASL dalla necessità dell'Erogatore di osservare norme e prescrizioni entrate in vigore successivamente alla stipula. A seguito di tali evenienze, e purché le stesse siano legate all'erogazione di prestazioni sanitarie per conto del SSR, l'Erogatore potrà recedere dal contratto/accordo entro 60 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, mediante comunicazione formale all'ASL.

Articolo 10 - Bollo e registrazione

1. Il presente contratto/accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni e la relativa spesa è divisa in parti uguali.
2. E' inoltre soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 11 - Foro competente

In caso di controversia tra le parti derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di validità del contratto/accordo saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del foro in cui ha sede l'ASL.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'ASL

Per l'Erogatore

.....

.....

